

Il/La sottoscritto/a FACCI NI MARTA
(cognome nome)

Nato/a TIONE DI TRENTO il 26 / 05 / 1981

Residente in CONFINO Loc. BORGO CHIESE C.A.P. 38083

in VIA C. BATTISTI n. 9 Tel. 348 / 7632667
(Via/Piazza)

consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, richiamate dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 6 e delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7 per quanto attiene alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo CONFINO Data 06/04/2018

IL LA/DICHIARANTE (1)



Marta Faccini
(firma per esteso e leggibile)

FIRMA APPOSTA IN PRESENZA DEL
FUNZIONARIO ADDETTO

[Signature]
(firma del Funzionario)

(1) Se il modulo viene presentato direttamente all'ufficio competente, la firma va posta in presenza del dipendente addetto e non va autenticata, mentre se il modulo viene inviato per posta o per fax o tramite una terza persona, lo stesso deve essere firmato ed inviato unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità.

TRATTO DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005 N. 7 PER QUANTO ATTIENE ALLA ORGANIZZAZIONE GENERALE, ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE E ALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA.

Art. 6

Condizioni ostative all'assunzione della carica di amministratore

1. Non possono essere nominati amministratori dell'azienda:

- a) coloro che si trovano nelle situazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Trovano applicazione i commi 2 e 5 del medesimo articolo 58;
- b) coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- c) coloro che si trovano con il direttore dell'azienda in rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado, di adozione o di affiliazione;
- d) i coniugi, i parenti e gli affini fino al secondo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

2. La nomina eventualmente effettuata è nulla. Se l'amministratore viene a trovarsi nelle predette situazioni successivamente alla nomina, decade dall'incarico di amministratore.

3. Su segnalazione di qualunque interessato o d'ufficio, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, che deve concludersi entro trenta giorni, la nullità e la decadenza sono dichiarate dal consiglio di amministrazione; in mancanza, provvede la Giunta provinciale.

Art. 7

Incompatibilità con la carica di amministratore

1. Sono incompatibili con la carica di amministratore:

- a) i consiglieri, il presidente e gli assessori della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché, i consiglieri, i presidenti e gli assessori delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio l'azienda esplica, in via principale, la propria attività;
- b) i consiglieri, il sindaco e gli assessori dei comuni ove l'azienda esplica in via principale la propria attività, gli amministratori dei comprensori, delle comunità comprensoriali e delle comunità di valle;
- c) i magistrati, compresi i magistrati onorari, che svolgono le loro funzioni presso organi giurisdizionali con competenza sull'ambito territoriale nel quale l'azienda esplica la propria attività in via principale;
- d) i Commissari del Governo ed i funzionari di pubblica sicurezza che svolgono le loro funzioni nell'ambito territoriale nel quale l'azienda esplica la propria attività in via principale;
- e) i funzionari e gli impiegati della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, addetti ad uffici o servizi che esercitano funzioni di vigilanza o di controllo sulle aziende, o che hanno comunque

- f) colui che come titolare o amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture e appalti nell'interesse della azienda;
- g) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alla lettera f);
- h) i legali rappresentanti delle aziende sanitarie convenzionate con le aziende, nonché i dirigenti dei servizi preordinati alle attività oggetto di convenzione, ovvero ai finanziamenti e ai controlli esercitati nei confronti delle aziende;
- i) gli amministratori, i dirigenti con poteri di rappresentanza e i responsabili degli istituti di credito che esercitano le funzioni di tesoriere per conto dell'azienda;
- k) i dipendenti dell'azienda;
- l) colui che ha lite pendente con l'azienda, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, salvo che la lite dipenda da fatti connessi con l'esercizio del mandato di amministratore;
- m) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'IPAB o dell'azienda è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda medesima e non ha ancora estinto il debito;
- n) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'IPAB o verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;
- o) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'IPAB o l'azienda.

2. Se l'incompatibilità sussiste all'atto della nomina, il nominato deve rimuoverne la causa entro il termine fissato per l'insediamento del nuovo consiglio, ovvero entro trenta giorni dalla nomina, nel caso di surroga. Se l'incompatibilità sopravviene nel corso del mandato, l'amministratore deve rimuoverne la causa entro trenta giorni da quando essa si è verificata.

3. In caso di mancata rimozione, il nominato decade automaticamente dalla carica. Su segnalazione di qualunque interessato o d'ufficio, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, che deve concludersi entro trenta giorni, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione; in mancanza, provvede la Giunta provinciale.

PER PRESA VISIONE.

DATA 06.04.18

IN FEDE

Luca Fociani